



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Palermo, 29 agosto 2017

Protocollo: 14680 / RU

Rif.: Vs. n.

Agli Uffici delle Dogane di Trapani,
Palermo, Messina, Catania, Siracusa e
Porto Empedocle.

Allegati:

OGGETTO: Modifica del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Si richiama l'attenzione di codesti Uffici in merito all'entrata in vigore, oggi, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 che modifica l'art. 29, comma 2, del TUA.

L'art. 1, comma 178 della citata norma, esclude dall'obbligo della denuncia dell'esercizio, e della correlata licenza fiscale, gli "*esercizi pubblici, gli esercizi d'intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini*".

Gli "*esercizi pubblici*" esclusi dall'obbligo previsto dall'art. 29, comma 2, del TUA, sono quelli elencati nell'art. 86 del T.U.L.P.S.¹ mentre resta, naturalmente, vigente l'obbligo per gli altri esercizi di vendita di prodotti alcolici.

¹ Art. 86 - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma...

Sarà cura di codesti Uffici comunicare agli operatori che hanno richiesto la licenza fiscale in parola, per un'attività non più soggetta al particolare obbligo, non ancora rilasciata, comunicare l'archiviazione dell'istanza.

Il Direttore dell'Area ad interim
dr. Francesco Martone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93.

**R.D. 18 giugno 1931, n. 773:
Approvazione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza.**

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931)

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 593, convertito nella legge 22 gennaio 1928, n. 290, che autorizza il Governo del Re a coordinare le disposizioni del suddetto testo unico con i nuovi codici penale e di procedura penale e ad emanare un nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 1° della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, con cui il governo del Re è pure autorizzato a coordinare le disposizioni del nuovo codice penale e di procedura penale con quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi e a modificare, sempre a scopo di coordinamento, altre leggi dello Stato;

Visti i codici penale e di procedura penale, approvati con regi decreti 19 ottobre 1930, n. 1398, e n. 1399;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Articolo unico

E' approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.

MOD. T.U. C. 124 4/8/12
C. 178 (ACU)

sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombrò del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d'ingresso.

C-2

Art. 83 - (Art.81, T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 84 - (art.82 T.U. 1926) [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 85 - (Art. 83, T.U. 1926)

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2].

E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa [1] da euro 10 (lire 20.000) [2] a euro 103 (200.000) [2].

(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.

(2) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 85-bis [1]

1. E' vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovisivo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.

(1) Articolo inserito dall'art. 21, comma 1, D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.

CAPO II DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

codice 616

Art. 86 - (art. 84 T.U. 1926)

1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche

non alcoliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili. [1]

2. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. (2)

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

- a) per l'attività di produzione o di importazione;
- b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
- c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. [3]

(1) Comma modificato dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480.

(2) Comma prima abrogato dall'art. 13, comma 1, lett. g), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) – In vigore dal 10 febbraio 2012, poi così sostituito dall'art. 2-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131 (G.U. n. 185 del 9 agosto 2012), di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79. In vigore dal 10 agosto 2012.

Si riporta il testo del precedente comma 2:

"2. La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci".

(3) Comma aggiunto dall'art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 87 - (Art. 85, T.U. 1926)

E' vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 88 - (Art. 86, T.U. 1926) [1] [2]

1. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

(1) Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente, sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(2) Si riportano i commi 2-ter e 2-quater della legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40:

"2-ter. L'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico, e successive modificazioni. Nell'ambito del piano straordinario di contrasto del gioco illegale di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi delle disposizioni di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni."

Art. 89 - (Art. 87, T.U. 1926) [1]